

all'art. 1, anche nel settore agricolo ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.

Commi secondo e terzo (*omissis*).

Art. 14. (*Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti*). — È autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:

1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

Commi secondo, terzo, quarto e quinto (*omissis*).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2382):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 12 dicembre 1984.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 16 gennaio 1985, con pareri delle commissioni III, IV e VI.

Esaminato dalla XII commissione il 28 marzo 1985, 17 aprile 1985 e approvato il 18 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1350):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 28 maggio 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 31 luglio 1985; 19 settembre 1985; 3 ottobre 1985; 11, 18 dicembre 1985, e approvato, con modificazioni, il 23 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 2382/B):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 19 febbraio 1986, con pareri delle commissioni III e VI.

Esaminato dalla XII commissione il 20 febbraio 1986 e approvato il 26 febbraio 1986.

86G0226

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 1986.

Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 2;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1983, art. 2, lettera a);

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1985, allegato A;

Sentito il Centro studi ed esperienze antincendi del Ministero dell'interno;

Rilevata la necessità di determinare il contributo all'incendio delle strutture portanti in legno di locali a qualsiasi uso destinati, sia ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi che del nulla osta provvisorio da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Viste le norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961;

Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Il valore del carico d'incendio di locali aventi strutture portanti in legno, in relazione alle disposizioni contenute nell'allegato A alla legge 18 luglio 1980, n. 406, punto 9, nel decreto ministeriale 6 luglio 1983, art. 2, lettera a), nel decreto ministeriale 8 marzo 1985, allegato A, punti 6.1 e 6.2, viene così determinato:

$$q = Q + 12,5 \frac{S}{A}$$

dove

q è il carico di incendio totale (kg/m²);

Q è il carico di incendio dei materiali combustibili contenuti nel locale, escluse le strutture portanti in legno (kg/m²);

S è la superficie esposta al fuoco delle strutture portanti in legno (m²);

A è la superficie orizzontale del locale (m²).

Resta immutato quanto è previsto dalla circolare 91 per la determinazione della classe del locale e della correlazione con la resistenza al fuoco delle strutture portanti.

Il tempo per cui le strutture portanti in legno devono conservare la stabilità R, citato ai punti 6.1 e 6.2 dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985, è da intendersi come il numero indicativo della classe del locale che si ottiene moltiplicando il carico d'incendio, calcolato come sopra indicato, per il coefficiente di riduzione K di cui all'art. 4 della citata circolare 91.

Il metodo teorico prescritto ai punti 6.1 e 6.2 dell'allegato A al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è un metodo alternativo alle prove sperimentali previste dalla circolare 91 per l'accertamento della resistenza al fuoco delle strutture portanti in legno.

È superata la lettera-circolare n. 4625/4109 del 3 marzo 1976 del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A1776